



COMUNE DI CASTENEDOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Deliberazione N. 13
29-04-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 - REVISIONE BIENNALE 2024-2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, presso la Biblioteca Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Bianchini Pierluigi	Presente	Tonoli Eugenia	Presente
Groli Gianbattista	Assente	Tononi Roberta	Presente
Zaltieri Silvia	Presente	Carletti Giovanni	Presente
Belpietro Alberto	Presente	Dancelli Denise	Presente
Cavagnini Matteo	Presente	Soretti Sara	Presente
Tortora Nicola	Presente	Mariani Alessandro	Presente
Bonifacio Maria Teresa	Presente	Filippini Valentina	Assente
Gatta Renato	Assente	Terramoccia Paolo	Presente
Galanti Mara	Presente		

TOTALE PRESENTI: 14
TOTALE ASSENTI: 3

Sono presenti, inoltre, Alessandra Busseni ed Emilio Scaroni, in qualità di Assessori esterni senza diritto di voto.

Partecipa il Segretario Comunale. Dott.ssa Russo Angela Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchini Pierluigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 - REVISIONE BIENNALE 2024-2025. APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di C.C. n.26 del 25/05/2022 con la quale è stato approvato il PEF TARI per il quadriennio 2022-2025;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ...* " ;

Viste:

- ✓ la deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, che ha previsto all'articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025.
- ✓ la deliberazione 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.
- ✓ la determinazione [ARERA n.1/DTAC/2023](#), uscita il 6 novembre 2023 e recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif".

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 27.04.2023;

Ritenuto procedere con la revisione del PEF per le annualità 2024-2025;

Visto l'art.3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 conv. nella L.15/2022 nel quale si specifica che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

Atteso che in via generale in base all'art.1 comma 169 della Legge 296/2006 e all'art.53, comma 16 della Legge n.388/2000 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 28/03/2022 con la quale è stato determinato il livello di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

Considerato che il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione ed approvazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la Tabella PEF 2022 – 2025 redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 della delibera 363/2021 MTR-2 ARERA;
- la Relazione di accompagnamento al PEF 2022 - 2025 redatta secondo lo schema di cui all’allegato 2 della delibera 363/2021 MTR-2 ARERA;
- la dichiarazione di veridicità secondo lo schema di cui all’allegato 3 della delibera 363/2021 MTR-2 ARERA;
- il parere di validazione in conformità alle previsioni dell’articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/Rif;

Esaminata la bozza del PEF grezzo del gestore e tutti gli allegati pervenuti in data 18/03/2024 prot.7879 e 04/04/2024 prot.9287;

Visto lo schema del Piano Economico Finanziario Comunale revisione biennale 2024-2025 redatto con il nuovo metodo tariffario MTR-2 con i relativi atti necessari alla validazione, allegati alla presente deliberazione sotto la **lettera A)**;

Rilevato che il Responsabile del Servizio finanziario ha verificato e la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2024 relativamente al Comune di Castenedolo è complessivamente pari ad € 1.190.468,08;

Rilevato che in base elaborato per l'anno 2024 emerge un costo complessivo di Euro 1.805.822 con un tetto massimo di limite alla crescita pari ad euro 1.756.124;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario 2024-2025 risulta superiore all'importo del fabbisogno standard a causa dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione aumentati a causa del conflitto ucraino e dei conseguenti fenomeni macroeconomici;

Visto l'articolo 25 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- **Agevolazione** art.25 c.2 lett. a) e b) (locali onlus, ecc.);
- **Agevolazione** art.25 c.2 lett. c) (locali attività assistenza anziani, ecc.)

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico della fiscalità generale dell'ente;

Ritenuto di stabilire, per gli anni 2024-2025, le seguenti agevolazioni e/o detrazioni complessive ad abbattimento dei costi del PEF la cui copertura è a carico della fiscalità generale dell'ente sul bilancio 2024-2025:

- **Detrazione annuale per contributo del MIUR** per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07
euro 6.100,00 **anni 2024**
euro 6.100,00 **anni 2025**
- **Agevolazione annuale** art.25 c.2 lett. a) e b) (locali onlus, ecc.) del regolamento TARI vigente (ultima delibera di C.C.n.10 del 27/04/2023)
euro 4.600,00 **anno 2024**
euro 4.600,00 **anno 2025**
- **Agevolazione annuale** art.25 c.2 lett. c) (locali attività assistenza anziani, ecc.) del regolamento TARI vigente (ultima delibera di C.C.n.10 del 27/04/2023)
euro 29.200,00 **anno 2024**
euro 29.200,00 **anno 2025**
- **Detrazione annuale** da proventi TARI derivanti da fatture emesse solo alle utenze che hanno richiesto il servizio di raccolta a domicilio del verde
euro 7.500,00 **anno 2024**
euro 7.500,00 **anno 2025**
- **Detrazione annuale** da proventi TARI derivanti da eccedenze su conferimenti effettuati nell'anno precedente oltre al limite coperto da tariffa
euro 20.000,00 **anno 2024**
euro 40.000,00 **anno 2025**
- **Detrazione annuale** una tantum al fine di contenere le tariffe attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato
euro 245.000,00 **anno 2024**
euro 355.000,00 **anno 2025**
- **Detrazione** da quota parte dell'avanzo registrato su servizio rifiuti anno 2022 e 2023
euro 73.414,02 **anno 2024** (oltre ad € 575,53 di maggiori entrate detratte nel PEF)
euro 1.298,68 **anno 2025** (oltre ad € 31.393,17 di maggiori entrate detratte nel PEF)

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente sotto la **lett. A)**, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti 2024-2025 dal quale si desume

- per l'anno 2024 un costo complessivo di Euro 1.805.822 con un tetto massimo di limite alla crescita pari ad euro 1.756.124 che al netto detrazioni suddette di euro 385.814 riporta un importo complessivo da tariffare pari ad euro .1370.310
- per l'anno 2025 un costo complessivo di Euro 1.893.238 che al netto detrazioni suddette di euro 443.698 riporta un importo complessivo da tariffare pari ad euro 1.449.540

Atteso che per l'anno 2024 l'importo da tariffare pari ad € 1.370.310,00 è così ripartito:

COSTI FISSI € 582.079,00

COSTI VARIABILI € 788.231,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi applicata alle utenze domestiche e non domestiche è la seguente
 - 42% a carico delle utenze domestiche;
 - 58% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2023 pari al 79,9% e il dettaglio dei rifiuti raccolti nell'anno 2023 come da tabella allegata sotto la **lettera D)**

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2024, allegate alla presente sotto la **lett. B)** ;

Specificato che risulta rispettato il limite alla crescita di cui alla Deliberazione n. 443/2019 di ARERA (le entrate tariffarie per l'anno 2024, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2023, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR)

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione

adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- il decreto del Presidente della Provincia n.275/2023 che fissa il TEFA al 5%;

Visto il parere favorevole del Revisore sulla validazione del PEF allegata al PEF (**all.4 della relazione**);

Richiamata, altresì, la delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, con cui l'autorità ha adottato lo Schema tipo di contratto di servizio – con efficacia eterointegrativa - per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani al fine di fissare i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all'uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità.

Dato atto, altresì, che ai sensi della delibera ARERA 385/2023, risulta necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di contratto in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base delle funzioni e dei poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, con vincolo di trasmissione dei predetti adeguamenti da parte degli Enti territorialmente competenti previsti, allo stato, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Richiamato l'art.38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 nel quale si specifica che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli comunali possono adottare solo atti urgenti e improrogabili;

Verificato che il PEF e le tariffe Tari rientra in questa fattispecie in quanto va approvato entro il 30 aprile di ciascun anno come prevede l'art.3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 conv. nella L.15/2022;

Dato atto che la seduta è stata trasmessa in streaming e che i Consiglieri Comunali possono rivedere sul canale YouTube dedicato la registrazione del Consiglio Comunale di Castenedolo;

Uditi gli interventi

Alessandra Busseni -Assessora al Bilancio-: illustra il punto all'ordine del giorno.

Emilio Scaroni -Assessore ai Servizi Sociali-: si augura che nel prossimo mandato amministrativo si possa evitare di pagare la TARI con l'F24 e permettere la domiciliazione dei pagamenti.

Alessandra Busseni -Assessora al Bilancio-: fa presente che la domiciliazione bancaria sarà possibile solo quando la tariffa sarà gestita dal gestore, come accadeva quando il servizio di nettezza urbana era gestito da Aprica. Nel corso del quinquennio si è cercato di trovare una modalità alternativa di pagamento della TARI con l'F24 e gli esperti della TARI, ovvero la

Società SECOVAL, hanno fatto presente che l'unica soluzione era quella di emettere per ogni versamento due PagoPA, uno per la parte comunale e l'altro per la parte di competenza del cittadino, con il pagamento di n.2 commissioni di € 1,50 ed è per questo che si è soprasseduto. Nel comune limitrofo di Rezzato si è sperimentata la domiciliazione volontaria, ma ha avuto un'adesione limitata da parte dell'utenza e un costo spropositato da parte del Comune, atteso che la Banca che gestisce la tesoreria comunale ha dovuto aprire un altro conto corrente con le relative spese di gestione. Alla scadenza dell'affidamento in house a CBBO prevista per il 31 dicembre 2025, l'amministrazione comunale deciderà la nuova modalità di gestione della TARI.

Alessandro Mariani -Consigliere Comunale di Castenedolo Democratica-: sottolinea che gli adeguamenti tariffari sono determinati da ARERA. Si fa fatica a comprendere il ruolo che svolge tale organo, che ha comunque la finalità di tutelare i cittadini. Chiede delucidazioni su come agisce tale autorità a difesa dei cittadini e come i cittadini possono usufruire di tale organo.

Alessandra Busseni -Assessora al Bilancio-: risponde che ARERA già alcuni anni impone agli enti alcuni adempimenti. Ad esempio con il primo step ha imposto agli enti di indicare le modalità con le quali i gestori forniscono le informazioni ai cittadini, come ad es. i call center.

Atteso che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Dipartimento dei Servizi Economico Finanziari e del Commercio, Dott.ssa Maria Grazia Cestone;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dalla Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone, allegati alla presente deliberazione;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Consiglieri presenti n.14

Favorevoli n.13

Astenuti n.1 (Bonifacio)

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF 2022-2025) del servizio di gestione dei rifiuti urbani aggiornamento biennale 2024-2025 ed i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento allegati alla presente deliberazione sotto la **lettera A**) (PEF 2024 – 2025 – Relazione di accompagnamento al PEF 2024 – 2025 sia del Comune che del gestore - Dichiarazione di veridicità - sia

- del Gestore che del Comune – Parere di validazione dell'organo di revisione);
- 2) di approvare le tariffe della TARI 2024 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la **lettera B)** quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per un importo di euro 1.370.310,00 (già al netto delle agevolazione/detractions riportate in premessa) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio che risulta dal Piano Economico Finanziario deliberato;
 - 3) di specificare quanto segue da indagini statistiche, da misurazioni puntuali effettuate da gestori dei servizi dei rifiuti urbani conferiti con sistemi di raccolta simili (contenitore anziché sacco) e da specifica letteratura al riguardo emerge che 1 kg di rifiuto di indifferenziato corrisponde ad un volume di circa 10 litri;
 - 4) di stabilire per le **utenze domestiche** che:
 - la quantità di riferimento per utenza è fissata in 1000 lt annuali di rifiuto indifferenziato, corrispondenti a 25 svuotamenti annuali (da gennaio a dicembre) giacché ogni utenza domestica è dotata di un contenitore di capacità pari a 40 lt;
 - il costo, ai fini della quota a misura, è confermato in 0,08 €/lt, come negli anni precedenti e quindi per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento (25 svuotamenti per il 2023) sarà addebitato un costo pari a $(0,08 \text{ €/lt} \times 40 \text{ lt}) = \text{€ } 3,20$;
 - gli svuotamenti saranno computati altresì in proporzione ai mesi di avvio;
 - gli svuotamenti saranno computati in ugual misura (25 svuotamenti annuali) anche alle utenze domestiche numerose alle quali è stato consegnato più di un kit domestico per la raccolta (di regola si assegna 1 kit fino a 5 persone);
 - 5) di stabilire per le **utenze non domestiche** che:
 - le quantità di riferimento per ogni categoria di utenza e per unità di superficie, determinate in base ai coefficienti Kd e alla quota di raccolta differenziata per l'anno 2023 (pari al 79,9% arrotondato all'80%) in base alle quali calcolare le quote a misura sono stabilite nell'**allegato C)**.
 - Al riguardo si evidenzia che tutti i coefficienti kd si collocano all'interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 e che il comune non si è avvalso della facoltà di deroga ai coefficienti di cui al comma 652 della L.147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 27 della L.208/2015;
che per la categoria "Magazzini alimentari" sono stati usati i coefficienti Kc e Kd previsti per la categoria 3 "Autorimesse magazzini senza vendita diretta" con i valori intermedi, trattandosi di sostanze che, per la loro deperibilità, possono dar luogo ad una discreta quantità di rifiuti;
 - gli svuotamenti saranno computati in ragione della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza e comunque in proporzione ai mesi di avvio;
 - di assumere come costo unitario per ogni litro di rifiuto indifferenziato prodotto il medesimo importo sopra indicato di 0,08 €/lt;
 - per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento consentita (in ragione di ogni categoria di utenza e della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza per il 2024) sarà quindi addebitato un costo pari a 0,08 €/lt moltiplicato per il litraggio del/dei contenitore/i in dotazione;
 - 6) di stabilire:
 - **per servizio di raccolta a domicilio vegetali** il costo anche per l'anno 2024 pari ad euro 30,00
 - **per isola ecologica** che i conferimenti occasionali del rifiuto secco indifferenziato proveniente da utenze domestiche e non domestiche verranno

pesati sommati e computati ai fini del calcolo del limite di conferimento annuale come sopra specificato

- **per i sacchetti per la raccolta dei rifiuti** il costo anche per l'anno 2024 pari a:
 - sacchetto giallo da lt 110 per la plastica, confezione da 10 pezzi, € 0,70;
 - sacchetto in carta da lt 8 per raccolta frazione organica, confezione da 50 pezzi, € 2,50;
 - sacchetto in mater-bi da lt 10 per raccolta frazione organica, confezione da 25 pezzi, € 0,85;
- **per il ritiro degli ingombranti (dal secondo ritiro)** il costo anche per l'anno 2024 pari a € 45,00;
- le seguenti date per il pagamento della TARI:
 - **01 luglio 2024 prima rata;**
 - **29 novembre 2024 seconda rata;**
 - le quote a misura saranno addebitate nella prima bolletta dell'anno successivo;
- 7) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% come da decreto del Presidente della Provincia;
- 8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 9) di dare mandato all'ufficio preposto/responsabile preposto/area delegata/ chi di competenza, anche sulla base delle proposte formulate dal gestore CBBO e previa l'adeguata attività procedurale di perfezionamento formale e sostanziale, di adottare le eventuali modifiche agli accordi contrattuali in essere, relativi alle più ampie attività attinenti ai servizi di igiene urbana, al fine di adeguamenti degli adempimenti previsti sul tema dall'autorità di regolazione, nel rispetto delle tempistiche indicate dall'autorità stessa

Indi con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.14

Favorevoli n.13

Astenuti n.1 (Bonifacio)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale

Il Presidente
F.to Bianchini Pierluigi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Russo Angela Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 30-04-2024, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2024 al 15-05-2024.

Castenedolo 30-04-2024

Il Segretario Comunale
F.to

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale in atti, e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Castenedolo 30-04-2024

Il Segretario Comunale
F.to